

Partecipazione della Regione ai Premi Internazionali Flaiano

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto ed in coerenza con la legge regionale 21 aprile 2023, n. 20 (Disciplina del sistema culturale regionale), promuove le iniziative culturali e valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica.
2. La Regione riconosce l'alto valore storico e culturale dei Premi Internazionali Flaiano, di seguito Premi, fondati nel 1973 da Edoardo Tiboni per onorare la memoria e l'opera dell'illustre scrittore e sceneggiatore abruzzese Ennio Flaiano e organizzati con cadenza annuale dall'Associazione culturale "Ennio Flaiano".
3. La Regione, in considerazione della rilevanza e del prestigio acquisiti dai Premi, riconosce negli stessi un veicolo di promozione dell'immagine della Regione Abruzzo non solo nel panorama nazionale ma anche internazionale con ricadute positive per l'intera Regione sia in termini di attrattività territoriale che di crescita culturale.

Art. 2 (Partecipazione della Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione partecipa all'organizzazione dei Premi e delle iniziative ad essi connesse attraverso la concessione all'Associazione Culturale "Ennio Flaiano" di un finanziamento annuale di euro 100.000,00.
2. I Premi sono articolati in una serie di manifestazioni, rassegne, convegni, spettacoli che investono in particolare l'ambito letterario, teatrale, cinematografico, televisivo e giornalistico che culminano nelle giornate della consegna dei premi a Pescara.

Art. 3 (Cumulo dei contributi)

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è cumulabile con altri finanziamenti pubblici eventualmente previsti per i medesimi eventi.

Art. 4 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si fa fronte con l'apposito stanziamento nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario regionale 2026-2028.

2. Per l'annualità 2026, si provvede con le risorse già iscritte e disponibili alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di spesa 61432/1 del bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026.
3. Per gli esercizi 2027 e 2028, ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione regionale 2026-2028, sono apportate, per l'effetto, le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2027 in termini di competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61432/1 per euro 100.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001/1;
 - b) esercizio 2028 in termini di competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61432/1 per euro 100.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001/1.
4. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3, all'allegato 2 (Tabella dei rifinanziamenti delle ll.rr.) della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026), al rigo in cui è riportato il capitolo 61432/1, gli stanziamenti relativi agli anni 2027 e 2028 sono rideterminati nell'importo di euro 100.000,00 per ciascuna annualità.
5. A decorrere dall'anno 2029, al finanziamento annuale di cui all'articolo 2 si provvede mediante le rispettive leggi di bilancio.
6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano gli atti necessari per dare attuazione alla presente legge.

Art. 5
(Norma abrogativa)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 31 marzo 2023, n. 17 (Celebrazione della cinquantesima edizione dei Premi Internazionali Flaiano e ulteriori disposizioni);
 - b) l'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2023, n. 55 (Modifiche alla legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)) e ulteriori disposizioni);
 - c) il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti);
 - d) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 29 della legge regionale 9 ottobre 2025, n. 27 (Contributi in favore della cultura, della formazione e dello sport).

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 43/2 del 30.6.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/PF/lc